

# *Il pastificio Il mulino di Gragnano s.r.l.*

in collaborazione con

Ufficio per i problemi sociali e il lavoro – Progetto Policoro

Arcidiocesi Sorrento – Castellammare di Stabia

**BANDO DI CONCORSO**

**PER CORSO FORMATIVO**

**PER AGENTI E RAPPRESENTANTI**

**DI COMMERCIO**

**AREA TECNICO COMMERCIALE**

**PRESSO**

**IL PASTIFICIO**

**IL MULINO DI GRAGNANO SRL**

Il Pastificio Il Mulino di Gragnano SRL promuove corsi di formazione nel comparto commerciale mettendo a disposizione uno Staff di formazione qualificato.

VISTI gli Articoli da 1742 a 1752 del Codice civile;

VISTA la Legge 3 maggio 1985, n. 204 "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio";

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (articoli 74, 80 e 85) e successive disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;

VISTO il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 " Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59", in vigore dal 12 maggio 2012;

VISTO il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013 "Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione del registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti";

VISTA la Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3662/C del 10 ottobre 2013 - Ausiliari del commercio - Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75, 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.3.2010;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 "Segnalazione certificata di inizio attività".

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

E' indetto un concorso riservato alle Diocesi Italiane per la copertura di 100 posti del ruolo di Agente di commercio presso il Pastificio il Mulino di Gragnano s.r.l., con sede in Gragnano - Napoli.

### **Articolo 2: REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti comma 1:

**A)** cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Possono accedere, inoltre, al concorso, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 bis del decreto legislativo 165/2001, come modificato ed integrato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, i familiari di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

**B)** godimento dei diritti civili e politici.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari o cittadini di paesi terzi di cui alla precedente lettera B) devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. Devono inoltre avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

**C)** idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego cui il concorso si riferisce;

non essere interdetto o inabilitato

**D)** non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica<sup>1</sup>, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale. La riabilitazione può essere chiesta dopo cinque anni dall'aver scontato la pena, dopo dieci anni se recidivi

**E)** non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

**F)** maggiore età

**G)** Attestato firmato dal Tutor di Progetto Policoro della propria diocesi **(Allegato B)**

### **Requisiti professionali per l'ammissione**

Al concorso di cui al precedente art. 1 comma 2 sono i seguenti:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero ,ragioniere, perito commerciale, perito sezione commercio estero, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma istituti tecnici per il turismo, analista contabile, segretario d'amministrazione, operatore commerciale, operatore turistico.

Oppure Diploma di Laurea ad indirizzo commerciale ovvero ,scienze politiche, scienze economiche marittime e statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, scienze economiche, scienze economiche bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie e assicurative. Oppure esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell'ultimo quinquennio, come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite ed inquadramento ai livelli più alti del contratto collettivo applicato. Oppure coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti. Oppure attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture). Oppure titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite.

### **Articolo 3 ATTIVITÀ DI AGENTE DI COMMERCIO.**

L'agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

---

<sup>1</sup>N.B.: tra i reati contro la fede pubblica rientravano l'emissione di assegni senza provvista e l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario depenalizzati con Decreto Legislativo n.507 del 30.12.1999 (in vigore dal 15.01.2000).Occorre in caso di condanna precedente alla depenalizzazione, produrre l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione che dichiari cessati gli effetti penali, il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (art. 1 legge 25.06.1999 n.205)

Il sub-agente è colui che viene incaricato dall'agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, ma l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un'agente di commercio.

Le attività di agente di commercio, rappresentante di commercio, sub-agente di commercio non sono attività equivalenti, quindi la descrizione dell'attività indicata nella modulistica informatica registro imprese / r.e.a. deve corrispondere alla tipologia di attività, al settore e ai prodotti risultanti dal mandato conferito e allegato alla pratica a comprova dell'attività svolta; in caso di società l'oggetto sociale deve prevedere in modo chiaro ed esplicito l'attività di agenzia e/o di rappresentanza. L'attività di agente o rappresentante di commercio svolta in forma di impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese / r.e.a.; per i soggetti diversi dalle imprese, l'iscrizione avviene in un'apposita sezione del r.e.a. ed ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività.

#### **Articolo 4** DOMANDE DI AMMISSIONE - TERMINI E MODALITÀ

##### A) Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, il candidato redige la domanda secondo lo schema pubblicato ed allegato al presente bando (allegato A). Il candidato dovrà presentare la domanda unitamente agli allegati indicati nel presente articolo

- consegnata a mano presso curia arcivescovile di Sorrento - Castellammare di Stabia dalle ore 09 alle ore 13 del Lunedì e giovedì mattina o il mercoledì pomeriggio dalle ore 16- 18, indirizzando al direttore dei problemi sociali e del lavoro diocesano.
- inviata all'ufficio del problemi sociali e lavoro dell'arcidiocesi di Sorrento - Castellammare di Stabia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, Vico S.Anna, 1 80053 C/mare di Stabia, entro il termine perentorio di 20 Giugno 2015. Ai fini dell'accertamento di tale termine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

- inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, in formato PDF, dal proprio indirizzo di PEC personale, all'indirizzo [ilmulinodigragnano@pec.it](mailto:ilmulinodigragnano@pec.it) con OGGETTO Bando per agenti di commercio

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni da essa inviate dipendente da inesatta indicazione dei suddetti recapiti da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 :

- a) Cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) e nome;
- b) la data e il luogo di nascita e codice fiscale
- c) il possesso della cittadinanza italiana o quella di un altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che pur non avendo la cittadinanza di uno Stato membro sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero di

essere titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria;

d) il Comune nelle cui sono residenti

e) godimento dei diritti civili e politici;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari o cittadini di paesi terzi di cui alla lettera c), devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, nonché la struttura amministrativa (comune od altro organismo amministrativo) nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento);

g) l'immunità da procedimenti penali in corso o gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) il titolo di studio indicato;

i) preso atto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati;

l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani);

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:

1) copia del proprio codice fiscale;

2) copia del documento di identità in corso di validità.

3) attestazione del direttore dell'ufficio dei problemi sociali e del lavoro della propria diocesi come in Allegato B.

4) Curriculum vitae

#### **Articolo 5: INCOMPATIBILITÀ FUTURE.**

L'iscrizione al ruolo é incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici, ed é preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli di mediatore o comunque svolgono attività per le quali é prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

#### **Articolo 6 DIRITTO DI ESCLUSIVA.**

L'Azienda in base all'art. 1743 del c.c. si avvale del diritto di esclusiva con agenti monomandatari che promuovono esclusivamente il prodotto del Pastificio il Mulino di Gragnano costituendo quindi virtualmente un'estensione territoriale della rete vendita della suddetta azienda.

#### **Articolo 7 OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AGENTE.**

In base all'art 1746 c.c nell'esecuzione dell'incarico l'Agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le

informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

In base all'art 1748 per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'Agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, a una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese.

#### **Articolo 8 DURATA DEL CONTRATTO O RECESSO.**

In base all' art. 1750 c.c. il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi

per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

#### **Articolo 9** PATTO DI NON CONCORRENZA.

In base all'art. 1751-bis del c.c. il patto che limita la concorrenza dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli Accordi Economici Collettivi nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume di affari complessivo nello stesso periodo, alle cause di cessazione del contratto, all'ampiezza della zona assegnata all'agente; all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

#### **Articolo 10** ISCRIZIONE AL RUOLO

L'attività di Agente di commercio è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.

#### **Articolo 11** ISCRIZIONE REGISTRO ENASARCO

La Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) é un ente previdenziale specifico per i Rappresentanti e gli Agenti di Commercio ai quali eroga una serie di servizi pensionistici integrativi ai servizi erogati dall'INPS. Oltre ai servizi pensionistici l'Enasarco accantona per conto degli Agenti di Commercio anche il F.I.R.R. un particolare fondo per il trattamento di fine rapporto che le aziende versano annualmente in proporzione al fatturato provvigionale

dell' Agente di Commercio e che viene liquidato all'Agente stesso alla cessazione del mandato con l'Azienda. L'iscrizione all'Enasarco dell' Agente di Commercio é obbligatoria ed é a cura dell'Azienda preponente che é obbligata anche al versamento delle somme dovute dall'Agente di Commercio e dalla preponente stessa.

#### **Articolo 12** PROGETTO POLICORO

Il Pastificio Il mulino di Gragnano nasce grazie all'esperienza formativa del Progetto Policoro dell'Arcidiocesi di Sorrento - Castellammare di Stabia, è cresciuto grazie alla rete di Progetto Policoro e alla progettazione sociale del MLAC. Oggi il nostro cuore è grato alla comunità ecclesiale per tutto quello che ha fatto per accompagnarci in questo processo di liberazione. Vista la nostra esperienza con Progetto Policoro per la nostra formazione e crescita personale, **riteniamo indispensabile l'attestato di Garanzia del tutor di Progetto Policoro** della propria diocesi.

#### **Articolo 13** DESCRIZIONE E DURATA DEL CORSO FORMATIVO

Il Pastificio il Mulino di Gragnano srl offrirà ai partecipanti vitto e alloggio per i periodi di formazione del corso presso strutture che saranno comunicate di volta in volta ai partecipanti ammessi.

##### **DURATA**

|   |  |
|---|--|
| ore:  | 40h  |
| orario:   | 9,00 -13,00; 15,00 - 20,00                       |
| materie:  | Nozioni di diritto commerciale                   |
|   | Nozioni di Legislazione Tributaria               |
|   | Disciplina Legislativa e Contrattuale            |
|   | Organizzazione e tecniche di vendita e marketing |
|   | Tutela Previdenziale ed Assistenziale            |
|   | Elementi di Dottrina sociale della Chiesa        |
|   | Principi di economia civile                      |
| Attestato di partecipazione alla fine del corso |  |

#### **Articolo 14** PREFERENZE A PARITÀ DI MERITO E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A parità di merito saranno valutati i titoli di preferenza di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni.

#### **Articolo 15** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Pastificio il Mulino di Gragnano srl , per le finalità di gestione del concorso e successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio pena l'esclusione dal concorso.



**Articolo 16**

Fermo restando quanto sopra precisato i partecipanti al presente bando di concorso si impegnano in caso di ammissione a sottoscrivere un apposito contratto di agenzia in cui saranno meglio specificati le condizioni e gli obblighi a carico dell' Agente. Resta inteso che la sottoscrizione del contratto è condizione necessaria per la partecipazione al corso di formazione.

**Articolo 17**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, vale la normativa vigente in materia, in quanto applicabile. Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

**LA DIREZIONE GENERALE**

**(PASTIFICIO IL MULINO DI GRAGNANO)**

**UFFICIO PROBLEMI SOCIALI E LAVORO**

**ARCIDIOCESI DI SORRENTO - CASTELLAMMARE DI STABIA**

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'equipe diocesana del Progetto Policoro ai seguenti numeri: 3466890055 - - 3343485076 - 3396177250 - 3881932567